E.B.M.
Ente Bilaterale Metalmeccanici

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina l'attività di erogazione di contributi da parte di E.B.M. sulla base dell'accordo tra Unionmeccanica Confapi e Fiom-Cgil del 15 novembre 2013 e del CCNL del 29 luglio 2013 e dalla successiva integrazione di Fim-Cisl e Uilm-Uil a seguito del rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 luglio 2017 e successive modifiche, integrazioni e rinnovi, in relazione agli eventi di seguito disciplinati.

Art. 2 – Beneficiari
Le attività e le prestazioni previste dall'E.B.M. saranno erogate esclusivamente in favore delle aziende, e dei relativi dipendenti, in regola con il versamento dei contributi, e nelle misure previste dal CCNL del 29 luglio 2013 e con le modalità previste nell'accordo del 15 novembre 2013.
I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice EBMC nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l'omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.

Art. 3 – Fondo per le spese di gestione
Viene istituito un Fondo per le spese di gestione al quale, in via transitoria e sperimentale, viene destinato il 5,0% del totale delle entrate di tutti i Fondi dell'E.B.M., da detrarsi dalle somme versate nel Fondo per l'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico per le attività di cui ai punti a) e b) del capitolo 4 del Verbale di Accordo del 15 novembre 2013. Tale fondo servirà a coprire le spese di gestione dell'EBM e potrà essere integrato in base alle necessità su proposta del Comitato Esecutivo e delibera dell'Assemblea.

Art.4 – Fondi per l'erogazione di attività e prestazioni
Secondo quanto previsto dal Verbale di Accordo del 15 novembre 2013, sono istituiti i seguenti Fondi:

- Fondo Sicurezza Metalmeccanici
- Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici
- Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici
- Fondo per l'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico

I Fondi saranno alimentati dalle quote versate mensilmente dalle aziende nelle misure previste dal CCNL del 29 luglio 2013 e con le modalità previste dall'accordo del 15

novembre 2013, al netto della quota destinata al Fondo per le spese di gestione ai sensi del precedente art. 3.
I Fondi non hanno personalità giuridica e sono amministrati dal Comitato esecutivo dell'E.B.M.

Art. 5 – Capienza dei Fondi
Nell'erogazione delle prestazioni e nello svolgimento delle attività finanziate da ciascun Fondo, in base al verbale di Accordo del 15 novembre 2013, non si potrà eccedere la capienza del Fondo stesso.
Eventuali eccedenze, al 31 dicembre di ogni anno solare, verranno utilizzate per le stesse prestazioni ed attività nell'anno solare successivo, nell'ambito del medesimo Fondo.
Eventuali necessità straordinarie che richiedano lo spostamento di risorse da un Fondo ad altro Fondo, ferma la cogenza del pareggio di bilancio, saranno deliberate dall'Assemblea dell'E.B.M., su proposta del Comitato Esecutivo.

Art.6 – Attività e prestazioni
Le attività e le prestazioni dell'E.B.M. sono eseguite nei modi e termini seguenti.

A. DESTINATARI
Le attività e le prestazioni sono destinate:

a) a tutte le aziende iscritte all'Ente Bilaterale Metalmeccanico, in regola con i versamenti previsti dal CCNL Unionmeccanica Confapi/Fiom del 29 luglio 2013 e dalla successiva integrazione di Fim-Cisl e Uilm-Uil a seguito del rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 luglio 2017, e successive modifiche, integrazioni e rinnovi.
b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato.

B. CONDIZIONI

1) Aziende: per beneficiare delle prestazioni dei seguenti Fondi dell'E.B.M., le aziende devono applicare integralmente i richiamati CCNL ed essere in regola con i versamenti mensili.

Le nuove aziende aderenti potranno richiedere le prestazioni dopo aver versato almeno sei (6) mesi.

Non sono consentiti versamenti arretrati per periodi superiori ai sei (6) mesi precedenti alla prima richiesta.

2) Lavoratori: avranno diritto alle prestazioni dei seguenti Fondi dell'E.B.M., i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale assunti: i) a tempo indeterminato ii) con contratto di apprendistato iii) a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 4 (quattro) mesi. Le prestazioni

potranno essere richieste per il periodo in cui i lavoratori sono in forza presso l'azienda.
I lavoratori neo assunti da un'azienda che è già in regola con i versamenti, potranno usufruire delle prestazioni dopo 4 (quattro) mesi dal primo versamento contributivo.

C. FONDI

FONDO SICUREZZA METALMECCANICI
Il Fondo Sicurezza Metalmeccanici viene gestito dall'Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici (O.P.N.M.) in base al Regolamento delle Prestazioni OPNM, già definito e consultabile sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it.

FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ METALMECCANICI
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici le prestazioni di seguito riportate.

Evento: FORMAZIONE ESTERNA PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Misura del sussidio:
È previsto un contributo annuo complessivo di euro 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l'obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:
- **sei mesi** dalla fine della formazione esterna

Modalità di presentazione:
La domanda deve essere presentata dall'azienda, tramite il portale nell'area dedicata all'azienda, secondo le modalità descritte nel manuale operativo, consultabile nella sezione documenti del portale stesso, allegando:
- scansione modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione documenti del portale, compilato e sottoscritto sia dal lavoratore che dall'azienda;
- copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l'erogazione del relativo contributo annuo;
- documentazione attestante la formazione esterna all'azienda;
- autocertificazione firmata dall'apprendista relativa ai rimborsi ricevuti dall'azienda.

E.B.M.
Ente Bilaterale Metalmeccanici

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO METALMECCANICI
Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di:

SOSTEGNO AL REDDITO ALLE IMPRESE
Una tantum a favore delle aziende (nei limiti di spesa deliberati annualmente dal Comitato Esecutivo nella misura massima di 1/3 della capienza del Fondo sostegno al reddito).

Evento: CARENZA PER MALATTIA

Misura del sussidio:
Euro 105,00 (centocinque/00) *una tantum* al verificarsi della carenza per malattia del dipendente in corso di anno civile (1/1 – 31/12), ogni azienda avrà diritto a un (1) sussidio per ogni dieci (10) lavoratori, e multipli di dieci (10) come da schema allegato e consultabile sul portale EBM alla sezione Documenti → Prestazioni, in forza nell'azienda, risultanti dai versamenti alla data della richiesta.
È possibile richiedere un solo sussidio l'anno per lo stesso lavoratore.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:
- **tre mesi** dall'evento di carenza di malattia

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda deve essere presentata dall'azienda tramite il portale nell'area dedicata all'azienda secondo le modalità descritte nel manuale operativo consultabile nella sezione documenti del portale stesso, allegando:
- Scansione modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione documenti del portale, compilato e sottoscritto sia dal lavoratore che dall'azienda;
- copia del LUL, dal quale si evince l'inizio del periodo di malattia o copia dell'attestato di malattia INPS.

SOSTEGNO AL REDDITO AI LAVORATORI
Una tantum a favore dei dipendenti (nei limiti di spesa deliberati annualmente dal Comitato Esecutivo nella misura massima di 2/3 della capienza del Fondo sostegno al reddito) per i seguenti eventi:

A. MALATTIA CONTINUATIVA IN CORSO D'ANNO CIVILE (1/1 – 31/12) CON PAGAMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA DEL 50% DELLA RETRIBUZIONE

Misura del sussidio:
Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per un massimo di sei (6) mesi, al verificarsi di un evento di malattia continuativa in corso d'anno civile (1/1 – 31/12) per un minimo di 10

(dieci) giorni lavorativi al mese di assenza per malattia, che comporti il pagamento da parte dell'azienda del 50% della retribuzione.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:
- **sei mesi** dalla decurtazione del 50% della retribuzione.

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda deve essere presentata dall'azienda tramite il portale nell'area dedicata all'azienda secondo le modalità descritte nel manuale operativo consultabile nella sezione documenti del portale stesso allegando:
- scansione modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione documenti del portale, compilato e sottoscritto sia dal lavoratore che dall'azienda;
- copia del/i LUL completo (busta paga e lista presenza) con l'evento di malattia per cui si chiede l'intervento dal quale si evinca la decurtazione della malattia da parte dell'azienda.

B. FRUIZIONE DI PERMESSI EX L.104/92, PER ASSISTENZA AI FIGLI E AI GENITORI NON AUTOSUFFICIENTI

Misura del sussidio:
Euro 200,00 (duecento/00) UNA TANTUM a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi, solo per i propri figli o genitori, di cui alla L. 104/92, come da relativa autorizzazione INPS valida nell'anno di presentazione della richiesta di prestazione o anni successivi.
Essendo la prestazione richiedibile una sola volta durante tutto il rapporto di lavoro del lavoratore nell'azienda, non verrà erogata ai lavoratori che hanno già precedentemente beneficiato del rimborso Ex L. 104/92.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:
- Essendo la prestazione rimborsabile una tantum potrà essere presentata senza scadenze temporali.

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda deve essere presentata dall'azienda, tramite il portale nell'area dedicata all'azienda secondo le modalità descritte nel manuale operativo consultabile nella sezione documenti del portale stesso, allegando:
- scansione modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione documenti del portale, compilato e sottoscritto sia dal lavoratore che dall'azienda;
- copia documento INPS di autorizzazione all'utilizzo dei permessi ex L. 104/92.

- Certificato che attesti l'essere figlio o genitore del lavoratore o lavoratrice (es. certificato o estratto di nascita).

NON verranno accettate autocertificazioni.

C. ISCRIZIONE DEI FIGLI DEI LAVORATORI ALL'ASILO NIDO (età: 3 mesi/3 anni)

Misura del sussidio:
Euro 200,00 (duecento/00) per anno civile (1/1 – 31/12) a favore del lavoratore che ha iscritto il figlio all'asilo nido.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:
- dal 1° settembre al 28 febbraio dell'anno successivo

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda deve essere presentata dall'azienda, tramite il portale nell'area dedicata all'azienda secondo le modalità descritte nel manuale operativo, consultabile nella sezione documenti del portale stesso, allegando:
- scansione modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione documenti del portale, compilato e sottoscritto sia dal lavoratore che dall'azienda;
- attestato di iscrizione/frequenza dell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda, rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/tasse scolastiche).

Dovrà essere presentata una domanda per ogni figlio, pertanto, domande contenenti richieste per più figli verranno respinte.
NON verranno accettate autocertificazioni

D. ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI O DEI PROPRI FIGLI ALL'UNIVERSITÀ

Misura del sussidio:
Euro 200,00 (duecento/00) per anno accademico a favore del lavoratore che ha iscritto sé stesso o i propri figli all'università.
Per i lavoratori o i propri figli, assegnatari delle Borse di Studio di EBM, non sarà possibile richiedere il sussidio per l'A.A. successivo a quello del relativo Bando delle Borse di Studio.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:
- dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda deve essere presentata dall'azienda, tramite il portale nell'area dedicata

all'azienda secondo le modalità descritte nel manuale operativo, consultabile nella sezione documenti del portale stesso, allegando:

- scansione modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione documenti del portale, compilato e sottoscritto sia dal lavoratore che dall'azienda;
- attestato di iscrizione/frequenza all'anno accademico in corso, al momento della presentazione della domanda, rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/tasse universitarie, MAV in cui deve essere specificato l'A.A. di riferimento).

Per ciascun figlio dovranno essere presentate domande distinte, pertanto domande contenenti richieste per più figli verranno respinte e dovranno essere ripresentate nei termini previsti.
NON verranno accettate autocertificazioni.

E. SPESE PER I FIGLI DI DIPENDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Misura del sussidio:
Euro 120,00 (centoventi/00) per anno scolastico a favore del lavoratore che ha iscritto i propri figli alle scuole medie superiori.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:

- dal 1° settembre al 28 febbraio dell'anno successivo

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda deve essere presentata dall'azienda, tramite il portale nell'area dedicata all'azienda secondo le modalità descritte nel manuale operativo, consultabile nella sezione documenti del portale stesso, allegando:

- scansione modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione documenti del portale, compilato e sottoscritto sia dal lavoratore che dall'azienda;
- attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso, al momento della presentazione della domanda, rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/tasse scolastiche, in cui deve essere specificato l'A.S. di riferimento, pagella del primo quadrimestre dell'anno scolastico in corso).

Per ciascun figlio dovranno essere presentate domande distinte, pertanto domande contenenti richieste per più figli verranno respinte e dovranno essere ripresentate nei termini previsti.
NON verranno accettate autocertificazioni.

E.B.M.
Ente Bilaterale Metalmeccanici

F. NASCITA DI UN FIGLIO/A O ADOZIONE DI UN FIGLIO/A

Misura del sussidio:
Euro 200,00 (duecento/00) per figlio/a, nato/a o adottato/a.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:
- **sei mesi** dalla data di nascita o dalla data di avvenuta adozione

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda deve essere presentata dall'azienda, tramite il portale nell'area dedicata all'azienda secondo le modalità descritte nel manuale operativo, consultabile nella sezione documenti del portale stesso, allegando:
- scansione modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione documenti del portale, compilato e sottoscritto sia dal lavoratore che dall'azienda;
- certificato di nascita/adozione

Per ciascun figlio dovranno essere presentate domande distinte, pertanto domande contenenti richieste per più figli verranno respinte e dovranno essere ripresentate nei termini previsti.
NON verranno accettate autocertificazioni.

SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI DELEGATI SINDACALI
Nei limiti di quanto previsto dall'accordo del 15 novembre 2013 (0,50 euro annui per ogni lavoratore) l'E.B.M., per il sostegno alla formazione dei delegati sindacali delle aziende Unionmeccanica, finanzierà progetti di formazione finalizzati alla gestione contrattuale e alle finalità della bilateralità. Per ottenere il relativo finanziamento le sedi territoriali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil presenteranno all'E.B.M. progetti specifici che saranno sottoposti all'approvazione dell'E.B.M., con le modalità e le tempistiche disciplinate da separato atto regolamentare.

ALTRE AZIONI, NELL'AMBITO DELLE RISORSE RACCOLTE, A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE AL REDDITO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI METALMECCANICI.
L'Assemblea di E.B.M. potrà destinare parte delle risorse raccolte ad ulteriori iniziative specifiche a sostegno del reddito, anche per istituire eventuali borse di studio per i figli delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti all'università, determinandone le condizioni e le modalità di erogazione, con separato atto regolamentare.

E.B.M.
Ente Bilaterale Metalmeccanici

OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO DEL SETTORE METALMECCANICO

Le risorse destinate alle attività di sostegno e sviluppo degli strumenti bilaterali e il sostegno allo sviluppo delle attività di rappresentanza sindacale ai sensi del capitolo 4, lettere a) e b) del Verbale di Accordo del 15 novembre 2013 (8 euro annui, pari a 0,66 euro mensili, per ciascun lavoratore) saranno così suddivisivi:

1. spese di stampa, distribuzione del contratto e del materiale informativo sui compiti e prestazioni dell'E.B.M.;
2. una quota pari al 5,0% del totale delle entrate di tutti i Fondi dell'E.B.M. è destinata al Fondo per le spese di gestione dell'E.B.M. ai sensi del precedente art. 3;
3. i fondi residui sono destinati al Fondo sostegno al reddito.

Le risorse destinate all'assistenza contrattuale in favore di Unionmeccanica e Confapi, ai sensi del capitolo 4, lettere c) del Verbale di Accordo del 15 novembre 2013, sono versate con cadenza mensile a Unionmeccanica ed a Confapi, per quanto di rispettiva competenza, nella misura definita negli accordi tra le medesime intercorsi.

Le risorse destinate all'assistenza contrattuale in favore di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil confluiscono nel Fondo sostegno al reddito destinato alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 7 – Istruttoria e criteri di erogazione dei sussidi.

Le domande per l'ottenimento delle prestazioni erogate verranno esaminate dall'E.B.M., che ne comunica l'esito a mezzo posta elettronica, all'indirizzo dell'azienda e a mezzo sms al numero di telefono del lavoratore indicati nel portale dedicato e sul modulo di richiesta prestazioni – entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Esiti istruttoria domande di prestazioni:

1. **Sospesa:** Sospensione della domanda per anomalia sui versamenti: l'azienda ed il lavoratore avranno 30 giorni di tempo dalla ricezione della notifica (SMS/email) per mettersi in contatto con EBM e regolarizzare la posizione contributiva, presentando l'integrazione secondo le modalità descritte nel Manuale operativo Aziende (consultabile al seguente link pag. 9 e 10). Trascorso il termine perentorio sopra indicato, la domanda verrà automaticamente respinta e non potrà essere né riaperta né presentata istanza di revisione della decisione (di cui al punto 3);

2. **Integrazione:** La domanda deve essere integrata per documentazione mancante o non conforme: l'azienda e/o il lavoratore avranno 30 giorni di tempo dalla ricezione della notifica (SMS/email) per integrare la documentazione, secondo le modalità descritte nel Manuale operativo Aziende (consultabile al seguente link pag. 9 e 10). Trascorso il termine perentorio sopra indicato la domanda verrà automaticamente

respinta e non potrà essere né riaperta né presentata istanza di revisione della decisione (di cui al punto 3);

3. **Respinta**: In caso di rigetto della domanda, in quanto non conforme, è facoltà dell'azienda e/o del lavoratore, proporre istanza di revisione della decisione, nel termine perentorio di 30 giorni, dalla ricezione della notifica (SMS/email), a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ebm@sicurezzapostale.it.
   Il Comitato Esecutivo renderà nota la decisione definitiva sulla istanza nei successivi 30 giorni, dandone comunicazione all'azienda a mezzo posta elettronica certificata.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata dal Fondo specifico, ferma restando la suddivisione delle risorse del Fondo Sostegno al Reddito in favore delle aziende (1/3) e dei lavoratori (2/3).
Il Comitato Esecutivo ed il Tesoriere verificano le pratiche lavorate, con la relativa documentazione a supporto, approvando per la liquidazione quelle accettate.

Art. 8 – Liquidazione dei sussidi
La liquidazione dei sussidi avviene mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'azienda indicato alla presentazione della domanda di sussidio, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Comitato Esecutivo e del Tesoriere.
L'azienda, a propria cura, provvede all'inserimento, nella busta paga del lavoratore, delle prestazioni spettanti, con le modalità previste dalla legge.
Per le prestazioni spettanti alle aziende (formazione esterna apprendisti e carenza per malattia), gli importi sono erogati al netto della ritenuta fiscale del 4%, nei termini sopra indicati.

Art. 9 – Anagrafe e gestione dati personali
Presso l'Ente Bilaterale sono istituite l'anagrafe delle aziende/dei lavoratori che richiedono il sussidio e dei referenti per l'elaborazione delle paghe.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 196/03 ed al Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 – Decorrenza e durata
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2020 e ha validità di 1 anno.
Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate dall'Assemblea dell'EBM, su proposta del Comitato Esecutivo.

E.B.M.
Ente Bilaterale Metalmeccanici

Art.11 – Pubblicazione
Il presente regolamento viene comunicato a tutte le aziende aderenti all'E.B.M. tramite mail/PEC e pubblicato sul sito internet dell'EBM.
Con l'indicata pubblicazione sul sito istituzionale di EBM, il presente Regolamento si intende conosciuto.

Art. 12 – Periodo transitorio
Alle domande di prestazione richieste a partire dal 1° settembre 2020, si applica il vigente Regolamento anche se gli eventi che fondano la domanda sono occorsi in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
A tutte le domande di prestazioni pervenute precedentemente al 1° settembre 2020 con esiti di cui all'art. 7 punti 1 e 2, verranno respinte automaticamente alla scadenza dei termini perentori indicati.

Roma, 30 luglio 2020